**BANDO PUBBLICO**

AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE TECNICO- LOGISTICA DEL “ XI TORNEO DI TENNIS CITTA‘ DI SORRENTO”

**CIG:Z6E24932F5**

1. **OGGETTO DEL BANDO**

Con il presente bando il comune di Sorrento intende espletare una selezione pubblica per la individuazione di un soggetto attuatore per la realizzazione tecnico/logistica del XI TORNEO DI TENNIS CITTA’ DI SORRENTO.

Il Soggetto giuridico deve avere a disposizione, sul territorio comunale, una struttura sportiva ed una organizzazione idonea ed in grado di assicurare i seguenti servizi:

1. *Disponibilità di un’ idonea struttura sportiva con campi da gioco in terra battuta riservata esclusivamente per il torneo per un periodo di 10 giorni;*
2. *assicurare l’organizzazione del torneo comprensivo degli arbitraggi e dei servizi di campo;*
3. *assicurare la presenza di tennisti di fama nazionale;*
4. *provvedere all’ospitalità completa per un massimo di 15 atleti;*
5. *provvedere ad idonei e prestigiosi trofei da mettere in palio,*
6. *assicurare idonea pubblicizzazione della manifestazione sportiva a mezzo manifesti, locandine e servizi su stampa locale e nazionale;*
7. **SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE**

Possono presentare domanda Ditte , Associazioni Sportive o Società Sportive o Enti di Promozione Sportive Presenti sul territorio comunale.

I concorrenti:

- non devono trovarsi in nessuna delle condizioni ostative alla contrattazione con le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/16;

- devono possedere l’iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, per l’esercizio di attività attinenti a quelle oggetto del presente bando, se dovuta.

1. **PRESTAZIONE DEL SERVIZIO**

Nel periodo fine settembre – inizio ottobre 2018

1. **IMPORTO OGGETTO DI AFFIDAMENTO, MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E PRECISAZIONI**:

L’importo complessivo dell’intero servizio è di € 7000,00 oltre IVA.

L’importo a base d’asta è **di € 7.000,00**

L’appalto è finanziato con risorse del Comune di Sorrento

1. **MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**

Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le **ore 12,00 del 24/8/2018 ,** pena l'esclusione, in un unico plico sigillato al Comune di Sorrento, Piazza S. Antonino , all’Ufficio Protocollo

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura: **“AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SPORTIVI PER PER LA REALIZZAZIONE TECNICO- LOGISTICA DEL “ XI TORNEO DI TENNIS CITTA‘ DI SORRENTO”**

Non saranno prese in considerazioni domande pervenute oltre la data sopra indicata, per le domande inviate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno fa fede la data di effettivo arrivo all’ufficio protocollo del Comune, non quella di spedizione.

Si invitano i Soggetti partecipanti ad indicare sul plico le informazione utili per poter consentire eventuali comunicazioni: la denominazione completa del Soggetto partecipante ed i relativi contatti (numero di telefono, e-mail e P.E.C.).

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, comunque, di non procedere all'aggiudicazione in caso di offerte non soddisfacenti.

L’offerta deve avere validità di almeno 180 giorni, successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione della stessa, ed ha valore di proposta contrattuale irrevocabile, ai sensi della normativa vigente.

Tale plico deve contenere a sua volta le seguenti buste A) e B):

**BUSTA A) – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

In una busta chiusa recante sul frontespizio la dicitura "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" dovrà essere contenuta l'istanza sottoscritta dal legale rappresentante , allegando fotocopia di un documento d'identità del sottoscrittore, unitamente ai seguenti dati e dichiarazioni, successivamente verificabili:

* denominazione, natura giuridica, sede legale, recapiti ;
* codice fiscale o partita IVA;

- inesistenza delle circostanze di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/16 (cause di esclusione dalla partecipazione a gare);

- iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, per l’esercizio di attività attinenti a quelle oggetto del presente bando, se dovuta.

* accettazione di tutte le clausole previste dal presente bando.

**BUSTA B) - OFFERTA ECONOMICA**

Una Busta chiusa recante sul frontespizio la dicitura **" – OFFERTA ECONOMICA".**

L’Offerta economica deve essere indicata, sia in cifre, sia in lettere.

L’Offerta economica deve essere indicata, **sia in valore assoluto, sia in valore percentuale**.

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, ovvero tra quello riferito al valore assoluto e quello riferito al valore percentuale, si ritiene valido quello più vantaggioso per l’Amministrazione aggiudicatrice.

Non sono ammesse offerte:

a) in aumento;

b) condizionate;

c) espresse in modo indeterminato;

d) riferite a Servizio diverso da quello esaminato per il quale si concorre;

e) che rechino abrasioni o correzioni nell’indicazione del prezzo.

In caso di irregolarità rispetto alle disposizioni sul bollo, si procederà ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 642/72.

1. **MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE**

**L’aggiudicazione avverrà mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016.**

Le offerte pervenute, entro i termini del presente bando, saranno valutate da una Commissione, appositamente costituita, che provvederà, ai fini dell'aggiudicazione, all'esame delle domande di partecipazione e alla valutazione delle offerte proposte.

1. **CAUSE DI REVOCA E DI RECESSO**

Ai sensi dell’articolo 1671 del codice civile, l’Amministrazione aggiudicatrice può recedere ad nutum dal contratto anche se è stata iniziata l’esecuzione dell’opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne il soggetto aggiudicatario delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.

# LIQUIDAZIONE FATTURE

La liquidazione delle fatture al Soggetto aggiudicatario è subordinata:

* alla formale trasmissione, da parte del Soggetto aggiudicatario, all’Amministrazione aggiudicatrice di ogni documento necessario alla liquidazione ai sensi delle procedure all’uopo formalizzate dalla stessa Amministrazione aggiudicatrice;
* al positivo riscontro della stazione appaltante dell’intero procedimento.

L’Amministrazione aggiudicatrice provvede, a porre in pagamento gli importi delle fatture verificate e valutate congrue rispetto al Servizio eseguito.

Non si dà corso ad alcun pagamento se il Soggetto aggiudicatario non ha curato, presso l'Amministrazione aggiudicatrice, gli adempimenti stabiliti per la validità del contratto stesso.

L’Ufficio finanziario dell’Amministrazione aggiudicatrice procede all'emissione del mandato di pagamento in favore del Soggetto aggiudicatario.

L’eventuale ritardo nel pagamento non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte del Soggetto aggiudicatario, il quale è tenuto a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dal disciplinare.

Il Soggetto aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto, deve dichiarare se l'importo delle fatture relative al Servizio reso è soggetto, o meno, all'aliquota I.V.A., indicando la relativa percentuale.

# MODIFICHE DEL CONTRATTO PER ESIGENZE DELL'UTENZA, NONCHEPER LA GARANZIA DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITA’ DEI SERVIZI

Qualora siano necessari interventi d'urgenza o si verifichino accadimenti particolari, non previsti dal Capitolato è possibile concordare eventuali variazioni in più o in meno, di natura temporanea o definitiva, delle prestazioni richieste nell'ordine dell’entità degli interventi necessari, nonché della disponibilità finanziaria dell’Amministrazione aggiudicatrice.

Il Soggetto aggiudicatario si impegna, concordando eventuali variazioni in più o in meno e nei limiti della disponibilità dell’Amministrazione aggiudicatrice, ad accettare ogni modifica, di natura temporanea o definitiva, relativa alle modalità di esecuzione dei servizi, dovuta all’esigenza di garantire l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dei servizi stessi.

E’ fatta salva l'applicazione del comma 12 art. 106 del D.Lgs. 50/16, relativamente all’affidamento al medesimo Aggiudicatario di servizi complementari non compresi nel progetto inizialmente preso in considerazione, ma strettamente necessari per il suo perfezionamento nei limiti del 20% (quinto d’obbligo) della spesa relativa all'affidamento del Servizio principale.

Tali modifiche contrattuali non comportano una nuova formale stipula contrattuale ma vengono autorizzate mediante determina del responsabile del procedimento, previa valutazione.

# 10. PENALITA' E CAUSE DI RISOLUZIONE

Nel caso in cui l’Aggiudicatario rifiutasse di stipulare il disciplinare l’Amministrazione aggiudicatrice procederà all'incameramento della cauzione provvisoria.

Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione dei Servizi, compresa l'impossibilità a garantirne il regolare e corretto svolgimento, l’Amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di risolvere “ipso facto e de iure” il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo P.E.C. e, in subordine, raccomandata A.R., incamerando la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo, fatto salvo l'accertamento dei maggiori danni.

Tra le cause di inadempimento grave, rientrano anche i casi previsti dall’art. 2 del Protocollo di Legalità in Materia di Appalti Pubblici:

* + - la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall’autorità giudiziaria;
    - l’inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
    - l’impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati.

Il rapporto con l’Amministrazione aggiudicatrice si risolverà di diritto e in forza di apposita comunicazione dell’Ente, nell’ipotesi di violazione da parte dell’Aggiudicatario stesso agli obblighi derivanti dal D.P.R. 62/2013 (regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) ai sensi dell’art. 2 comma 3, ultimo periodo.

L’Amministrazione si riserva di non stipulare il contratto o di procedere alla sua risoluzione qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge.

In casi meno gravi l’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di risoluzione del contratto con le modalità suindicate quando, dopo aver intimato almeno due volte all’Aggiudicatario, a mezzo di P.E.C. e, in subordine, raccomandata A.R., una più puntuale osservanza degli obblighi di contratto, questi ricada nuovamente nelle irregolarità contestategli o non abbia prodotto contro deduzioni accettate, se richieste.

In caso di negligenze o inadempienze l’Amministrazione aggiudicatrice procederà all’immediata contestazione formale dei fatti rilevati, invitando l’Aggiudicatario a formulare le proprie contro deduzioni entro 48 ore a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della contestazione.

Nel caso entro il suddetto termine non pervengano elementi idonei a giustificare le inadempienze contestate si disporrà, a titolo di penale, la riduzione del compenso globale mensile da un minimo del 5% ad un massimo del 15% della somma prevista.

La suddetta penale è pertanto da intendersi complessivamente riferita ad uno od a più motivi.

Nel caso di gravi e persistenti carenze nell’effettuazione dei Servizi l’Amministrazione aggiudicatrice, per garantirne la continuità, può, con mero atto dirigenziale:

1. farli effettuare da altri Soggetti aventi i necessari requisiti giuridici e tecnici previsti dall’ avviso, anche ricorrendo a procedura d’urgenza, imputando i conseguenti oneri a carico dell’Aggiudicatario stesso, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto nel presente articolo e nel successivo;
2. risolvere il contratto ed affidare, immediatamente, il Servizio ad altri Soggetti aventi i necessari requisiti giuridici e tecnici previsti dall’ avviso, dando priorità agli eventuali Soggetti idonei che hanno partecipato all’aggiudicazione, ovvero ricorrendo a procedura d’urgenza, con incameramento della cauzione e fatto salvo il risarcimento dei danni, nonché quanto previsto nel presente articolo e nel successivo.

Il Soggetto aggiudicatario, qualora non adempia agli obblighi assunti, è soggetto a tutte le ulteriori conseguenze, sia penali sia civili, previste dalla normativa vigente.

L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell’Aggiudicatario, dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità viene addebitato sulla cauzione.

In tali casi, l’integrazione dell’importo della cauzione deve avvenire entro cinque giorni, a partire dal primo giorno lavorativo seguente al ricevimento della formale richiesta da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice.

L’ammontare delle penalità è addebitato nel momento in cui viene disposto il pagamento del Servizio, con corrispondente introito finanziario.

Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che, all’atto della liquidazione, esse siano riconosciute inapplicabili a seguito di relazione motivata dell’Amministrazione aggiudicatrice.

L’Aggiudicatario può chiedere, formalmente, l’abbandono di penalità, applicabili in dipendenza dell’esecuzione del, all’Amministrazione aggiudicatrice, allegando alla richiesta la documentazione ritenuta necessaria a comprovare le ragioni giustificative dell’abbandono.

Non possono essere abbandonate penalità applicate in relazione ad inadempienze determinate per causa di forza maggiore ma non debitamente e tempestivamente notificate all’Amministrazione aggiudicatrice.

Oltre ai casi di decadenza dall’affidamento, sopra citati, nel caso di rifiuto di esecuzione del Servizio e di abituale trascuratezza nello svolgimento dello stesso, l’Amministrazione aggiudicatrice può dichiarare la decadenza dall’affidamento, e l’addebito delle maggiori spese causate dalle inadempienze dell’Aggiudicatario.

L’Aggiudicatario si obbliga ad assumere ogni responsabilità per i casi di infortuni e danni arrecati all’Amministrazione aggiudicatrice in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse durante l’esecuzione della prestazione contrattuale.

E’ fatta salva la possibilità - successivamente all’aggiudicazione del Servizio, nei soli casi previsti dalla normativa vigente, agli stessi patti e condizioni, nonché percentuale di gestione del budget economico previsti dall’avviso - per l’associazione temporanea d’impresa o l’aggregazione, di sostituire uno o più partner partecipanti con altri soggetti, che siano in possesso di pari, o superiori, requisiti qualitativi, certificati e misurati ai sensi della griglia di valutazione di cui all’avviso.

# 11. RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO

Quando, nel corso del contratto, l’Amministrazione aggiudicatrice accerta che l’esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, la stessa può fissare un congruo termine entro il quale il Soggetto aggiudicatario si deve uniformare a tali condizioni.

Trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.

Il contratto si intende inoltre risolto (ai sensi dell'art. 1456 del codice civile), qualora l’aggiudicatario del servizio non assicuri il rispetto dei requisiti minimi di sicurezza per il trattamento dei dati personali. Allo scopo di permettere la verifica di tale adempimento, l’aggiudicatario o, nella fattispecie, il soggetto per suo conto operante sul territorio, è tenuto a dimostrare il rispetto degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii..

La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dal Soggetto aggiudicatario.

# DOMICILIO E FORO COMPETENTE

L’Aggiudicatario deve eleggere domicilio legale presso la propria sede, il Foro competente per eventuali controversie è quello di Torre Annunziata.

# DOCUMENTAZIONE DEL SERVIZIO E TUTELA DELLA PRIVACY

I dati raccolti per la presente procedura d’appalto sono finalizzati, esclusivamente, allo svolgimento della stessa, ai sensi del D.Lgs. 196/03 (Codice Privacy) e successive modificazioni ed integrazioni.

I Soggetti partecipanti alla procedura d’appalto, pertanto, conferendo i dati richiesti, autorizzano l’utilizzo degli stessi per le finalità sopra definite.

Il rifiuto a fornire i dati richiesti, quindi, è causa di esclusione dalla partecipazione all’appalto.

Ai soli fini della presente procedura d’appalto si considerano responsabili del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 196/03 (Codice Privacy):

1. il responsabile del procedimento in capo all’Amministrazione aggiudicatrice;
2. per il Soggetto aggiudicatario, in relazione alle rispettive competenze, il rappresentante legale del Soggetto aggiudicatario.

Ogni documento relativo all’esecuzione dell’ appalto è trattato nel rispetto del D.Lgs. 196/03 (Codice Privacy) e successive modificazioni ed integrazioni.

# TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Soggetto aggiudicatario assume, a pena di nullità assoluta, l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari sancito dalla legge 13.8.2010 n.136- art 3 – successivamente modificato dalla legge 217/2010. L’appaltatore, il sub appaltatore o il sub contraente che ha notizie dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l’amministrazione concedente.

Il Soggetto aggiudicatario assume, altresì, l’obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di qualsiasi importo, attraverso l’utilizzo di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., conti dedicati, anche non in via esclusiva, che dovranno contenere tutti i movimenti finanziari relativi al presente intervento (appalto) da effettuarsi, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il quale dovrà riportare in relazione a ciascuna transazione/movimentazione il richiesto codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’autorità di vigilanza e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto CUP.

Per le spese giornaliere, di importo, relativo all’intervento in trattazione, inferiore a quello minimo previsto dalla legge attualmente in vigore, potrà essere utilizzato un sistema diverso dal bonifico bancario o postale, fermo restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa. In ragione di tutto quanto sopra il Soggetto affidatario è tenuto a comunicare a questa stazione appaltante, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 giorni dalla loro accensione, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Le transazioni relative all’ affidamento effettuato senza avvalersi di Banche o della Soc. Posta italiana S.p.A. comporterà, a carico del soggetto inadempiente, fatta salva l’applicazione della risoluzione del contratto in base a quanto prescritto dall’art. 9

bis della legge 136/2010 e ss.mm.ii., l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del 5% del valore della transazione stessa. Tale entità è applicata nella misura minima prevista in mancanza della regolamentazione disciplinante la progressività della sanzione sino ai valori massimi.

Le transazioni relative ai servizi e forniture di cui sopra effettuate su un conto corrente non dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o

postale o altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, comporterà, a carico del soggetto inadempiente

l’applicazione di una sanzione amministrativa nella misura del 2% del valore della transazione stessa. Tale entità è applicata nella misura minima prevista in mancanza della regolamentazione disciplinante la progressività della sanzione sino ai valori massimi. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale venga omessa l’indicazione del CIG o del CUP ove necessario, di cui all’art.7, comma 4 della citata legge 217/2010.

L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all’art. 3, comma 7, della citata legge comporterà a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di 500 euro. Tale entità è applicata nella misura minima prevista in mancanza della regolamentazione disciplinante la progressività della sanzione sino ai valori massimi.

1. **DISPOSIZIONI FINALI**

Il presidente della Commissione di gara si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla stessa o di rinviare la data senza che i concorrenti preavvisati possano accampare pretese al riguardo, anche nel caso in cui ragioni di pubblico interesse comportino variazioni agli obiettivi perseguiti.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il presente bando per motivate ragioni, senza che gli istanti possano vantare pretese o diritti di sorta.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla normativa vigente.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l’Amministrazione aggiudicataria e i Soggetti partecipanti avverranno tramite P.E.C. e, in subordine, via e-mail o via fax.

**Il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii. è il Sig. Esposito Claudio – responsabile Ufficio Sport del Comune di Sorr****ento.**

1. **INFORMAZIONI**

Ulteriori informazioni relative all’ avviso possono essere richieste al responsabile del procedimento in capo all’Amministrazione, presso i seguenti recapiti:

Piazza S. Antonino,14 - I piano, c.a.p. 80067, Sorrento (NA)

tel. 0815335227 - 278 / fax. 0815335228

e-mail: [sport@comune.sorrento.na.it](mailto:sport@comune.sorrento.na.it) P.E.C.: [dirigente1dip@pec.comune.sorrento.na.it](mailto:dirigente1dip@pec.comune.sorrento.na.it)

**Il Responsabile del Procedimento**

Dirigente del I Dipartimento

Dott. Antonino Giammarino